

## **Sentenza n. 36 depositata il 15 febbraio 2017**

**Materia:** Ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Artt.117, secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt.19 e 20 della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) ed agli artt. 25 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare)

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** Artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n.38, recante “Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n.38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa)”

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1,2 e 4; 3, comma 1; 6,7 e 9 della legge della Regione Abruzzo n.38/2015 e dichiarazione, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4,5,8,11 e 12

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni della legge della Regione Abruzzo n.38 del 2015 che istituiscono e regolamentano la gestione e la salvaguardia di un’area protetta, denominata “Costa dei Trabocchi”, classificandola Parco naturale regionale.

Per il ricorrente l’area protetta di nuova istituzione, erroneamente classificata come Parco regionale, interessando unicamente un territorio marino, sarebbe soggetta a regolamentazione con legge statale.

Per questo motivo è stata lamentata la violazione dell’art.117, secondo comma, lettera s), Cost.

Nel riconoscere la fondatezza della censura, la Corte richiama la legge quadro sulle aree protette n.394 del 1991 che classifica le aree naturali protette in parchi nazionali e regionali (art. 2, commi 1 e 2), a seconda del loro rilievo nazionale o locale, e in riserve naturali, statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (art. 2, comma 3).

La classificazione in parchi e riserve naturali ha rilevanza per distinte finalità: di protezione e valorizzazione delle natura connessa alla istituzione dei parchi; di conservazione di specifici valori floro-faunistici o di diversità biologia connessa alle riserve naturali. Alle distinte finalità di protezione dei parchi e delle riserve naturali corrisponde inoltre una distinta competenza di istituzione e regolamentazione.

La legge n.38 del 2015 della Regione Abruzzo istituendo il Parco naturale regionale Costa dei

Trabocchi, ha erroneamente classificato in parco naturale un'area che è esclusivamente marina e la cui protezione è riservata alla competenza legislativa statale. Ai sensi dell'art. 8 della legge n.394 del 1991 è, infatti, il Ministro dell'ambiente che istituisce le aree protette marine e gli articoli 19 e 20 della medesima legge riservano allo Stato anche la fase della gestione.

La Corte ha, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge regionale che istituiscono, su un'area esclusivamente marina, il Parco naturale regionale Costa dei Trabocchi, in violazione della riserva di legge statale prevista dall'art.117, secondo comma, lett.s), della Costituzione; inoltre, in applicazione dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87 (Norme su funzionamento della Corte costituzionale), ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale alle norme della medesima legge n.38 del 2015 che risultano in stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con le disposizioni censurate.